

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1370 DEL 21/08/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Esposito, delegato dal Direttore Generale dott. Giovanni Carretta come da delibera n. 737 del 28/4/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE DI CUI ALLA CIRCOLARE PROT. N. 411283 DEL 09/07/2026 PER IL PIANO OPERATIVO AZIENDALE (POA) II SEMESTRE 2026: INTEGRAZIONE DEGLI ADDENDA AGLI ACCORDI CONTRATTUALI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1064 DEL 19/06/2026 E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Laura Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate (ex art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992), la cui disciplina generale è regolata dalla D.G.R.V. n. 1278 del 05/11/2024;
- le seguenti strutture risultano accreditate ed assegnatarie di budget ai sensi della D.G.R.V. n. 101 del 08/02/2022, prorogata con nota regionale prot. n. 590306 del 27/10/2025:
 - Centro di Medicina Srl, per le sedi di Schio e di Thiene;
 - CEMES Srl, sede di Thiene;
 - IMED Srl a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Bassano del Grappa;
 - Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV);
 - Centro Medico di Fisioterapia Srl, sede di Bassano del Grappa;
- con riferimento alla programmazione del Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle liste di attesa (POA) del I semestre 2026, questa Azienda ha recepito il finanziamento regionale pari a € 855.489,00 (assegnato con circolare regionale n. 37832 del 26/01/2026) e provveduto alla stipula degli accordi contrattuali di seguito elencati, approvati con deliberazioni del Direttore Generale del 20/02/2026:
 - Deliberazione n. 277/2026, accordo con la società Alliance Medical Diagnostic Srl a Socio Unico, sede di Castelfranco Veneto (TV);
 - Deliberazione n. 278/2026, accordo con la società Centro di Medicina Srl, sedi di Schio, Thiene e Bassano del Grappa;
 - Deliberazione n. 279/2026, accordo con la società CEMES Srl, sede di Thiene (successivamente aggiornata con deliberazione n. 798 del 30/04/2026);
 - Deliberazione n. 280/2026, accordo con la società IMED Srl a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl (successivamente aggiornato con deliberazione n. 652 del 10/04/2026);
 - Deliberazione n. 281/2026, accordo con la società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sedi di Schio e Malo (successivamente aggiornato con deliberazione n. 798 del 30/04/2026);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 19/06/2026, avente ad oggetto «*Addenda agli accordi contrattuali con i centri privati accreditati afferenti all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in applicazione del Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle liste di attesa (POA) – II semestre 2026*», questa Azienda ha recepito il finanziamento assegnato dalla Regione per il POA del II semestre ed approvato gli addenda ai suddetti accordi contrattuali, per l'importo complessivo di € 684.391,00;
- le strutture sanitarie Centro di Medicina Srl (per la sede di Bassano del Grappa) e Poliambulatorio SS. Trinità Srl (per le sedi di Schio e di Malo), pur non risultando assegnatarie di budget ai sensi della D.G.R.V. n. 101/2022, sono state incluse nella programmazione finalizzata al recupero delle liste d'attesa in virtù delle disposizioni della Cabina di Regia Liste di Attesa del 27/10/2023;

Dato atto che:

- con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto *“Piani Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati”*, la Regione del Veneto ha assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento pari a € 591.622,00 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, ad integrazione delle risorse già assegnate per il POA del II semestre 2026;
- al fine di potenziare ed estendere l’offerta prestazionale per l’abbattimento dei tempi di attesa nel territorio aziendale, si rende necessario recepire la suddetta assegnazione finanziaria aggiuntiva di € 591.622,00 e provvedere:
 - a) all’approvazione degli atti integrativi agli addenda contrattuali già sottoscritti in esecuzione della deliberazione n. 1064 del 19/06/2026;
 - b) alla stipula di un nuovo accordo contrattuale per il POA II semestre 2026 con la società Centro Medico di Fisioterapia Srl;
- a fronte del finanziamento aggiuntivo complessivo di € 591.622,00 assegnato dalla sopra citata nota circolare regionale prot. n. 411283/2026, si procede in questa fase alla ripartizione tra gli erogatori privati accreditati dell’importo di € 556.559,20 e la quota residua di € 35.062,80 viene prudenzialmente accantonata nell’ambito del budget complessivo del POA II semestre 2026, al fine di consentirne la successiva destinazione a seguito della costante rivalutazione dei fabbisogni assistenziali, dell’andamento dei tempi di attesa nei diversi ambiti specialistici e delle effettive capacità erogative dei centri privati;
- gli importi assegnati a ciascun erogatore si intendono al netto della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino (ticket).

Per quanto sopra, il Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- recepire la circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026 e il relativo finanziamento aggiuntivo di € 591.622,00 destinato al POA II semestre 2026;
- approvare, per un importo complessivo pari a € 556.559,20 (da intendersi al netto della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino):
 - a) gli atti integrativi agli addenda agli accordi contrattuali di cui alla deliberazione n. 1064 del 19/06/2026 con i soggetti erogatori privati accreditati sottoelencati, alle condizioni e modalità di cui ai testi degli accordi e ai relativi prospetti prestazioni (Allegati n. 1-4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1: Centro di Medicina Srl, sedi di Schio, Thiene e Bassano del Grappa, per complessivi € 138.572,17, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia);
 - Allegato 2: CEMES Srl, sede di Thiene, per complessivi € 40.153,15, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia) e Medicina Fisica e riabilitazione (branca 56);
 - Allegato 3: IMED Srl a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Bassano del Grappa, per complessivi € 285.953,35, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia), con l’applicazione di una scontistica del 5% sulle prestazioni di RM e TC senza mezzo di contrasto;
 - Allegato 4: Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sedi di Schio e Malo, per complessivi € 35.188,80, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia);
 - b) l’accordo contrattuale con la società Centro Medico di Fisioterapia Srl, dell’importo complessivo di € 56.691,73 (Allegato n. 5), relativo all’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e riabilitazione (branca 56) e Dermatologia

(branca 52) nell'ambito del POA II semestre 2026;

- accantonare prudenzialmente la quota residua pari a € 35.062,80 all'interno del budget complessivo del POA II semestre 2026, riservandone la successiva assegnazione contrattuale all'esito del costante monitoraggio dei fabbisogni assistenziali, dell'andamento dei tempi di attesa nei diversi ambiti specialistici e delle effettive capacità erogative dei centri privati;
- impegnare la relativa spesa sul conto BA0620000 "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", programma di spesa 86, del BEP 2026.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire la circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026 e il relativo finanziamento aggiuntivo di € 591.622,00 destinato al POA II semestre 2026;
3. di approvare, per un importo complessivo pari a € 556.559,20 (da intendersi al netto della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino):
 - a) gli atti integrativi agli addenda agli accordi contrattuali di cui alla deliberazione n. 1064 del 19/06/2026 con i soggetti erogatori privati accreditati sottoelencati, alle condizioni e modalità di cui ai testi degli accordi e ai relativi prospetti prestazioni (Allegati n. 1-4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1: Centro di Medicina Srl, sedi di Schio, Thiene e Bassano del Grappa, per complessivi € 138.572,17, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia);
 - Allegato 2: CEMES Srl, sede di Thiene, per complessivi € 40.153,15, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia) e Medicina Fisica e riabilitazione (branca 56);
 - Allegato 3: IMED Srl a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Bassano del Grappa, per complessivi € 285.953,35, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia), con l'applicazione di una scontistica del 5% sulle prestazioni di RM e TC senza mezzo di contrasto;
 - Allegato 4: Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sedi di Schio e Malo, per complessivi € 35.188,80, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini (branca 69 Radiologia);
 - b) l'accordo contrattuale con la società Centro Medico di Fisioterapia Srl, dell'importo complessivo di € 56.691,73 (Allegato n. 5), relativo all'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e riabilitazione (branca 56) e Dermatologia (branca 52) nell'ambito del POA II semestre 2026;
4. di accantonare prudenzialmente la quota residua pari a € 35.062,80 all'interno del budget complessivo del POA II semestre 2026, riservandone la successiva assegnazione contrattuale all'esito del costante monitoraggio dei fabbisogni assistenziali, dell'andamento dei tempi di attesa nei diversi ambiti specialistici e delle effettive capacità erogative dei centri privati;

5. di impegnare la spesa relativa agli accordi sopra elencati, pari a € 556.559,20, sul conto BA0620000 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”, programma di spesa 86, del BEP 2026;
6. di individuare quale esecutore degli accordi il Responsabile dell’U.O.S.D. Assistenza Specialistica;
7. di individuare quale supporto all’esecutore degli accordi e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale;
8. di trasmettere copia degli accordi sottoscritti alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Secondo Addendum all’Accordo contrattuale	
	ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto	
	Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e il	
	Centro di Medicina Srl, sedi di Schio, Thiene e Bassano del Grappa, per	
	prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relative alle branche di	
	Radiologia Diagnostica, Cardiologia, Dermosifilopatia e Oculistica (Rif. DDG	
	nn. 278/2026 e 1064/2026).	
	Tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “Azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale (o suo delegato),	
	e	
	il Centro di Medicina Srl (di seguito “erogatore”), con sede legale a Treviso, via San	
	Martino Solferino n. 3, e sedi operative, tra le altre, a Schio in via San Giovanni Bosco	
	n. 24, a Thiene in via Monte Grappa n. 6, e a Bassano Del Grappa in viale Vicenza n.	
	41/43, Codice Fiscale e P.IVA 02404370278, nella persona del Legale	
	Rappresentante;	
	Premesso che:	
	– tra le parti è intercorrente l’accordo contrattuale sottoscritto in esecuzione della	
	deliberazione n. 278 del 20/02/2026, relativo alle prestazioni di assistenza	
	specialistica erogate nell’ambito del POA I semestre 2026, nonché l’Addendum	
	all’accordo contrattuale per il II semestre 2026 (POA II) approvato con	
	deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 19/06/2026;	
	– l’Articolo 10 del citato accordo prevede che eventuali integrazioni o modifiche	
	alla durata e ai volumi prestazionali siano disciplinate con apposito atto	

	aggiuntivo;	
	– con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto “Piani	
	Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e	
	finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati”, la Regione del Veneto ha	
	assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento straordinario per l’acquisto	
	di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per	
	il II semestre 2026;	
	– è intenzione delle parti procedere all’integrazione del budget e dei volumi	
	prestazionali dell’Addendum per il II semestre 2026 già sottoscritto, al fine di	
	potenziare ed estendere le azioni di recupero delle liste d’attesa;	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	SECONDO ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Le parti convengono di integrare l’Addendum all’accordo contrattuale per il II	
	semestre 2026 (POA II), approvato con deliberazione n. 1064 del 19/06/2026, a mezzo	
	del presente Secondo Addendum, mediante l’assegnazione di un ulteriore importo pari	
	a € 138.572,17.	
	Art. 2 – Volumi prestazionali e Tetti di spesa	
	1. L’erogazione delle prestazioni integrative per il secondo semestre 2026 avverrà	
	secondo le tipologie, i volumi, le branche specialistiche e le tariffe descritte nel	
	prospetto aggiornato allegato al presente Addendum, che ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale.	
	2. Gli importi assegnati si intendono al netto della compartecipazione alla spesa da	
	parte del cittadino (ticket).	

3. Resta fermo il principio che l'eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget complessivo concordato non sarà oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda.

Art. 3 – Conferma e rinvio

Per quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum, restano valide tutte le clausole contenute nell'Accordo Contrattuale e nel precedente Addendum citati nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

il Centro di Medicina Srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(o suo delegato)

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO DI MEDICINA SRL - SEDI DI SCHIO, THIENE E BASSANO DEL GRAPPA

ALLEGATO SECONDO ADDENDUM ACCORDO CONTRATTUALE - POA 2° SEMESTRE 2026

Branca Specialistica	Prestazioni		Volume economico Secondo Addendum		
	Prestazione	Codice	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo al netto del Ticket
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	ECO MAMMARIA	88.73.2	37,85 €	60	2.271,00 €
	ECOADDOME COMPLETO	88.76.1_2	88,00 €	528	46.464,00 €
	ECOCOLORDOPPLERT ARTI/TSA	88.73.5 88.77.4 88.77.6	60,00 €	420	25.200,00 €
	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	88.73.1	46,45 €	60	2.787,00 €
	ECOGRAFIE	(vari)	56,97 €	840	47.854,80 €
	ESAME CLINICO STRUMENTALE DELLE MAMMELLE	87.36	94,95 €	60	5.697,00 €
	MAMMOGRAFIA BILATERALE	87.37.1	54,50 €	30	1.635,00 €
	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	87.37.2	44,60 €	30	1.338,00 €
	RMN SPINALI, E/O ALTRE RMN ABBINATE	(vari)	145,84 €	30	4.375,20 €
	RX tradizionale	88.73.5	31,67 €	30	950,17 €
Totale				2088	138.572,17 €

	Secondo Addendum all’Accordo contrattuale	
	ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto	
	Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e il	
	CEMES Srl, sede di Thiene, per prestazioni di assistenza specialistica	
	ambulatoriale relative alle branche di Radiologia Diagnostica e Medicina Fisica	
	e Riabilitazione (Rif. DDG nn. 279/2026 e 1064/2026).	
	Tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “Azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale (o suo delegato),	
	e	
	la società CEMES Srl (di seguito “erogatore”), con sede legale in Contrà Porta Santa	
	Croce 45/49 a Vicenza e sede operativa in Primo Maggio n. 1 a Thiene, codice fiscale	
	e partita IVA 02887790240, nella persona del Legale Rappresentante;	
	Premesso che:	
	– tra le parti è intercorrente l’accordo contrattuale sottoscritto in esecuzione della	
	deliberazione n. 279 del 20/02/2026, relativo alle prestazioni di assistenza	
	specialistica erogate nell’ambito del POA I semestre 2026 (e successive	
	rimodulazioni), nonché l’Addendum all’accordo contrattuale per il II semestre	
	2026 (POA II) approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del	
	19/06/2026;	
	– l’Articolo 10 del citato accordo prevede che eventuali integrazioni o modifiche	
	alla durata e ai volumi prestazionali siano disciplinate con apposito atto	
	aggiuntivo;	
	– con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto “ <i>Piani</i>	

	<i>Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e</i>	
	<i>finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati”</i> , la Regione del Veneto ha	
	assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento straordinario per l’acquisto	
	di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per	
	il II semestre 2026;	
	– è intenzione delle parti procedere all’integrazione del budget e dei volumi	
	prestazionali dell’Addendum per il II semestre 2026 già sottoscritto, al fine di	
	potenziare ed estendere le azioni di recupero delle liste d'attesa;	
	– con D.G.R.V. n. 651 del 30 giugno 2026, la Regione del Veneto ha esteso	
	l’accreditamento istituzionale alla società CEMES Srl per la branca 69 -	
	Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica.	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	SECONDO ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Le parti convengono di integrare l’Addendum all’accordo contrattuale per il II	
	semestre 2026 (POA II), approvato con deliberazione n. 1064 del 19/06/2026, a mezzo	
	del presente Secondo Addendum, mediante l’assegnazione di un ulteriore importo pari	
	a € 40.153,15.	
	Art. 2 – Volumi prestazionali e Tetti di spesa	
	1. L’erogazione delle prestazioni integrative per il secondo semestre 2026 avverrà	
	secondo le tipologie, i volumi, le branche specialistiche e le tariffe descritte nel	
	prospetto aggiornato allegato al presente Addendum, che ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale.	
	2. Gli importi assegnati si intendono al netto della compartecipazione alla spesa da	

parte del cittadino (ticket).

3. Resta fermo il principio che l'eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget complessivo concordato non sarà oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda.

Art. 3 – Conferma e rinvio

Per quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum, restano valide tutte le clausole contenute negli Accordi Contrattuali e nel precedente Addendum citati nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Per

il CEMES srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(o suo delegato)

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CEMES SRL, SEDE DI THIENE

ALLEGATO SECONDO ADDENDUM ACCORDO CONTRATTUALE - POA 2° SEMESTRE 2026

Branca Specialistica	Prestazioni		Volume economico Secondo Addendum		
	Prestazione	Codice	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo al netto del Ticket
56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	STUDI NEUROFISIOLOGICI [Elettromiografici]	(vari) 93.08.S_2 93.08.S_3 93.08.T_2 93.08.T_3	119,67 €	66	7.898,22 €
	TRATTAMENTI FKT	(vari)	56,08 €	246	14.000,00 €
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	ECOADDOME COMPLETO	88.76.1_2	88,00 €	60	5.280,00 €
	ECOGRAFIE	(vari)	54,06 €	240	12.974,93 €
Totale				612	40.153,15 €

	Secondo Addendum all’Accordo contrattuale	
	ex art. 17 L.R. 22/2002, n. 22 e art. 8-quinquies D. Lgs. 502/1992, tra l’Azienda	
	ULSS 7 Pedemontana e la società IMED Srl a Socio Unico, soggetta a direzione	
	e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Bassano del Grappa, per	
	prestazioni relative alla branca di Diagnostica per immagini – Radiologia	
	diagnostica (Rif. DDG nn. 280/2026 e 1064/2026).	
	Tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “Azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale (o suo delegato),	
	e	
	la società IMED S.R.L. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di	
	Alliance Medical Italia S.r.l., (di seguito “erogatore”), con sede legale in Via	
	Alfieri,13 a Padova e sede operativa a Bassano del Grappa, Via Cereria n. 6, codice	
	fiscale e partita IVA 02399140280, nella persona del Legale Rappresentante;	
	Premesso che:	
	– tra le parti è intercorrente l’accordo contrattuale sottoscritto in esecuzione della	
	deliberazione n. 280 del 20/02/2026, relativo alle prestazioni di assistenza	
	specialistica erogate nell’ambito del POA I semestre 2026 (e successive	
	rimodulazioni), nonché l’Addendum all’accordo contrattuale per il II semestre	
	2026 (POA II) approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del	
	19/06/2026;	
	– l’Articolo 10 del citato accordo prevede che eventuali integrazioni o modifiche	
	alla durata e ai volumi prestazionali siano disciplinate con apposito atto	
	aggiuntivo;	

	– con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto “ <i>Piani Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati</i> ”, la Regione del Veneto ha	
	assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento straordinario per l’acquisto	
	di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per	
	il II semestre 2026;	
	– è intenzione delle parti procedere all’integrazione del budget e dei volumi	
	prestazionali dell’Addendum per il II semestre 2026 già sottoscritto, al fine di	
	potenziare ed estendere le azioni di recupero delle liste d'attesa;	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	SECONDO ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Le parti convengono di integrare l’Addendum all’accordo contrattuale per il II	
	semestre 2026 (POA II), approvato con deliberazione n. 1064 del 19/06/2026, a mezzo	
	del presente Secondo Addendum, mediante l’assegnazione di un ulteriore importo pari	
	a € 285.953,35.	
	Art. 2 – Volumi prestazionali e Tetti di spesa	
	1. L’erogazione delle prestazioni integrative per il secondo semestre 2026 avverrà	
	secondo le tipologie, i volumi, le branche specialistiche e le tariffe descritte nel	
	prospetto aggiornato allegato al presente Addendum, che ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale.	
	2. Sull’erogazione delle prestazioni di Risonanza Magnetica (RM) e Tomografia	
	Computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto di cui al presente incremento si	
	applica la riduzione tariffaria del 5% rispetto ai valori del vigente Nomenclatore	

[illegible]

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
IMED S.R.L. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia S.r.l. - SEDE DI BASSANO DEL GRAPPA

ALLEGATO SECONDO ADDENDUM ACCORDO CONTRATTUALE - POA 2° SEMESTRE 2026

Branca Specialistica	Prestazioni		Volume economico Secondo Addendum			
	Prestazione	Codice	Sconto	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo al netto del Ticket
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	ECO MAMMARIA	88.73.2		37,85 €	90	3.406,50 €
	ECOADDOME COMPLETO	88.76.1_2		88,00 €	900	79.200,00 €
	ECOCOLOR DOPPLERT ARTI/TSA	88.73.5 88.77.4 88.77.6		60,00 €	84	5.040,00 €
	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	88.73.1		46,45 €	90	4.180,50 €
	ECOGRAFIE	(vari)		54,06 €	2400	129.749,33 €
	ESAME CLINICO STRUMENTALE DELLE MAMMELLE	87.36		94,95 €	240	22.788,00 €
	MAMMOGRAFIA BILATERALE	87.37.1		54,50 €	60	3.270,00 €
	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	87.37.2		44,60 €	60	2.676,00 €
	RMN SPINALI, E/O ALTRE RMN ABBINATE	(vari)	5%	139,47 €	30	4.183,95 €
	RX tradizionale	88.73.5		31,67 €	480	15.202,67 €
	TC SENZA MDC	(vari)	5%	135,47 €	120	16.256,40 €
Totale					4554	285.953,35 €

	Secondo Addendum all’Accordo contrattuale	
	ex art. 17 L.R. 22/2002, n. 22 e art. 8-quinquies D. Lgs. 502/1992, tra l’Azienda	
	ULSS 7 Pedemontana e la società Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sedi di Schio	
	e di Malo, per prestazioni relative alla branca di Dermosifilopatia e alla branca	
	di Diagnostica per immagini – Radiologia diagnostica (Rif. DDG n. 281/2026).	
	Tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “Azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale (o suo delegato),	
	e	
	il Poliambulatorio SS. Trinità Srl (di seguito “erogatore”), con sede legale a Schio	
	(VI), Via Santa Bernadette Soubirous n. 1/D, e sedi operative a Schio (VI), Via Santa	
	Bernadette Soubirous n. 1/D, e a Malo (VI), Via Schio n. 19, Codice Fiscale e P.IVA	
	03748300245, nella persona del Legale Rappresentante;	
	Premesso che:	
	– tra le parti è intercorrente l’accordo contrattuale sottoscritto in esecuzione della	
	deliberazione n. 281 del 20/02/2026, relativo alle prestazioni di assistenza	
	specialistica erogate nell’ambito del POA I semestre 2026, poi rimodulato con	
	deliberazione n. 798 del 30/04/2026, nonché l’Addendum all’accordo contrattuale	
	per il II semestre 2026 (POA II) approvato con deliberazione del Direttore	
	Generale n. 1064 del 19/06/2026;	
	– l’Articolo 10 del citato accordo prevede che eventuali integrazioni o modifiche	
	alla durata e ai volumi prestazionali siano disciplinate con apposito atto	
	aggiuntivo;	
	– con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto “Piani	

	Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e	
	finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati”, la Regione del Veneto ha	
	assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento straordinario per l’acquisto	
	di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per	
	il II semestre 2026;	
	– è intenzione delle parti procedere all’integrazione del budget e dei volumi	
	prestazionali dell’Addendum per il II semestre 2026 già sottoscritto, al fine di	
	potenziare ed estendere le azioni di recupero delle liste d’attesa;	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	SECONDO ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Le parti convengono di integrare l’Addendum all’accordo contrattuale per il II	
	semestre 2026 (POA II), approvato con deliberazione n. 1064 del 19/06/2026, a mezzo	
	del presente Secondo Addendum, mediante l’assegnazione di un ulteriore importo pari	
	a € 35.188,80.	
	Art. 2 – Volumi prestazionali e Tetti di spesa	
	1. L’erogazione delle prestazioni integrative per il secondo semestre 2026 avverrà	
	secondo le tipologie, i volumi, le branche specialistiche e le tariffe descritte nel	
	prospetto aggiornato allegato al presente Addendum, che ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale.	
	2. Gli importi assegnati si intendono al netto della compartecipazione alla spesa da	
	parte del cittadino (ticket).	
	3. Resta fermo il principio che l’eventuale eccedenza di produzione rispetto al	
	budget complessivo concordato non sarà oggetto di remunerazione da parte	

dell'Azienda.

Art. 3 – Conferma e rinvio

Per quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum, restano

valide tutte le clausole contenute negli Accordi Contrattuali e nel precedente

Addendum citati nelle premesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per

Per

il Poliambulatorio SS. Trinità Srl

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(o suo delegato)

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Poliambulatorio SS. Trinità Srl, sedi di Schio e di Malo

ALLEGATO SECONDO ADDENDUM ACCORDO CONTRATTUALE - POA 2° SEMESTRE 2026

Branca Specialistica	Prestazioni		Volume economico Secondo Addendum		
	Prestazione	Codice	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo al netto del Ticket
69 - RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	ECO MAMMARIA	88.73.2	37,85 €	30	1.135,50 €
	ECOADDOME COMPLETO	88.76.1_2	88,00 €	90	7.920,00 €
	ECOCOLORDOPPLERT ARTI/TSA	88.73.5 88.77.4 88.77.6	60,00 €	24	1.440,00 €
	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA	88.73.1	46,45 €	30	1.393,50 €
	ECOGRAFIE	(vari)	56,97 €	180	10.254,60 €
	ESAME CLINICO STRUMENTALE DELLE MAMMELLE	87.36	94,95 €	60	5.697,00 €
	MAMMOGRAFIA BILATERALE	87.37.1	54,50 €	30	1.635,00 €
	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	87.37.2	44,60 €	30	1.338,00 €
	RMN SPINALI, E/O ALTRE RMN ABBINATE	(vari)	145,84 €	30	4.375,20 €
Totale				504	35.188,80 €

	Accordo contrattuale	
	ex art. 17 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e art. 8-quinquies Decreto	
	Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 tra l’Azienda Ulss 7 Pedemontana e la	
	società Centro Medico di Fisioterapia Srl, sede di Bassano del Grappa, per	
	prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale relative alle	
	branche di Dermosifilopatia e Medicina fisica e riabilitazione.	
	Premesso che:	
	- il Centro Medico di Fisioterapia Srl, sede di Via Cereria n. 4 a Bassano del	
	Grappa, è titolare di accreditamento istituzionale in virtù del provvedimento n.	
	548 del 09/05/2023 per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali	
	della branca di Medicina fisica e riabilitazione (codice 56) per conto del SSR;	
	- con successiva DGRV n. 651 del 30 giugno 2026, la Regione del Veneto ha esteso	
	l’accreditamento istituzionale alla società Centro Medico di Fisioterapia Srl per	
	le branche di Cardiologia (codice 08), Neurologia (codice 32), Dermosifilopatia	
	(codice 52);	
	- con DGRV n. 3 del 13 gennaio 2026 la Regione del Veneto ha individuato, per	
	l’anno 2026, le risorse destinate all’acquisto di prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale da strutture private accreditate, finalizzate alla gestione delle liste	
	di attesa e al rispetto dei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale di	
	settore, stanziando a tal fine l’importo complessivo di € 18.000.000,00, destinato	
	ai residenti nella Regione del Veneto;	
	- con successiva circolare regionale n. 37832 del 26/01/2026, avente ad oggetto	
	<i>“Gestione tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.</i>	
	<i>Finanziamento primo semestre 2026”</i> , la Regione del Veneto, in conseguenza del	
	finanziamento per l’anno 2026 di cui al punto precedente, ha comunicato di aver	

	assegnato un finanziamento complessivo alle Aziende ULSS per il primo	
	semestre 2026 (POA I) pari a € 10.000.000,00, per l’acquisto di prestazioni	
	sanitarie di specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate;	
	- con circolare regionale n. 306007 del 04/06/2026, avente ad oggetto “ <i>Gestione</i>	
	<i>tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Finanziamento</i>	
	<i>secondo semestre 2026</i> ”, la Regione del Veneto, in conseguenza del	
	finanziamento per l’anno 2026 dell’acquisto dalle strutture private accreditate	
	delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale approvato con DGRV n.	
	3 del 13 gennaio 2026, ha assegnato le risorse destinate alle Aziende ULSS per il	
	secondo semestre 2026 (POA II);	
	- con circolare regionale prot. n. 411283 del 09/07/2026, avente ad oggetto “ <i>Piani</i>	
	<i>Operativi Aziendali 2026. Assegnazione obiettivi secondo semestre 2026 e</i>	
	<i>finanziamento aggiuntivo erogatori privati accreditati</i> ”, la Regione del Veneto ha	
	assegnato a questa Azienda un ulteriore finanziamento straordinario per l’acquisto	
	di prestazioni di specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati per	
	il II semestre 2026;	
	- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. n. 22/2002, l’Azienda ULSS	
	territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali con le	
	strutture private, di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992;	
	- ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della L.R. n. 22/2002 gli accordi contrattuali	
	stipulati dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS con gli erogatori privati di	
	prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedono, in particolare, i volumi di	
	attività, la tipologia, le tariffe;	
	- il Decreto Legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con la Legge 29 luglio 2024,	
	n.107 “ <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024,</i>	

	<i>n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d'attesa delle</i>	
	<i>prestazioni sanitarie”,</i> recante misure urgenti per la riduzione dei tempi di attesa	
	delle prestazioni sanitarie all’art. 3 prevede, tra l’altro che:	
	• gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e	
	ambulatoriali afferiscono al Centro unico di prenotazione (CUP) secondo le	
	modalità di accesso alle prestazioni ivi previste;	
	• la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati	
	accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce specifico elemento di	
	valutazione nell’ambito delle procedure di rilascio dell’accreditamento	
	istituzionale, oltre che condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula	
	degli accordi contrattuali;	
	• costituisce elemento contrattuale qualificante, l’obbligo per gli erogatori	
	pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di	
	garantire la piena trasparenza delle agende in ordine alle prenotazioni	
	effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitarie;	
	- il presente accordo contrattuale redatto in duplice originale, uno per ciascun	
	contraente, sarà trasmesso in copia a cura dell’Azienda ULSS ad Azienda Zero;	
	Tutto ciò premesso:	
	tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “Azienda”), con sede e domicilio	
	fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA	
	00913430245, rappresentata dal Direttore Generale (o suo delegato)	
	e	
	la società Centro Medico di Fisioterapia Srl (di seguito “erogatore”), con sede legale	
	in Via E. Scrovegni n. 2/A a Padova e sede operativa in Via Cereria n. 4 a Bassano	

	del Grappa, codice fiscale e partita IVA 00985280288, nella persona del Legale	
	Rappresentante;	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1 Oggetto dell’accordo	
	1. Il presente accordo ha ad oggetto l’erogazione, per conto e con oneri a carico del	
	Servizio Sanitario Regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica	
	ambulatoriale rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) nonché eventuali	
	livelli integrativi regionali, finalizzate all’attuazione del Piano Operativo	
	Aziendale per l’abbattimento delle liste di attesa (POA) – II semestre 2026.	
	2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 avverrà secondo la tipologia, il	
	volume e le tariffe descritti nel prospetto Allegato 1, che costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente accordo, nell’ambito delle funzioni, attività	
	e specialità indicate nei provvedimenti n. 548 del 09/05/2023 e n. 651 del	
	30/06/2026 relativi al rilascio e alla successiva estensione dell’accreditamento	
	istituzionale.	
	3. Entrambe le parti si impegnano ad improntare i rapporti derivanti dal presente	
	accordo ai principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza.	
	Art. 2 - Adeguamento dell’offerta in relazione al fabbisogno e al rispetto dei	
	tempi massimi di attesa	
	L’erogatore si impegna a concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva	
	dell’Azienda, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della	
	programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto	
	dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni.	
	Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, mutassero i fabbisogni assistenziali,	

	nelle branche accreditate, che richiedessero, per volume o per tipologia, l'erogazione	
	di prestazioni diverse da quelle oggetto dell'accordo, le parti si impegnano a	
	rinegoziare l'offerta delle prestazioni, sulla base dei mutati fabbisogni assistenziali e	
	tenendo conto della situazione organizzativa dell'erogatore.	
	Le eventuali variazioni richieste dall'Azienda comportano l'aggiornamento del	
	presente accordo contrattuale tramite addendum.	
	L'eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto di spesa concordato non	
	sarà remunerato.	
	Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale	
	Il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa, e	
	il possesso dell'accreditamento istituzionale sono presupposti oggettivi per la stipula	
	del presente accordo contrattuale.	
	Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento istituzionale	
	comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale ai sensi	
	dell'articolo 13.	
	La sospensione, totale o parziale dell'autorizzazione all'esercizio o	
	dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente sospensione, totale o	
	parziale, del presente accordo contrattuale.	
	La revoca parziale dell'accreditamento istituzionale determina la corrispondente	
	rideterminazione del presente accordo contrattuale.	
	L'erogatore si impegna al mantenimento e all'adeguamento continuo ai requisiti	
	generali, specifici e di qualità prescritti dalla normativa statale e regionale in materia	
	di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale per tutta la durata	
	dell'accordo, impegnandosi a comunicare all'Azienda senza ritardo ogni eventuale	
	loro mutamento, nonché ad adempiere agli obblighi derivanti dalle procedure di	

	autorizzazione e accreditamento.	
	Restano fermi gli obblighi e i poteri dell'Azienda in materia di vigilanza sul	
	mantenimento dei requisiti stessi ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 4 - Requisiti di affidabilità morale dell'erogatore	
	L'assenza di divieti, di cause di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del	
	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione	
	antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." già	
	dichiarata in sede di istanza di accreditamento istituzionale, è nuovamente	
	autocertificata dall'erogatore - all'atto della sottoscrizione del presente accordo -	
	mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della	
	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e	
	regolamentari in materia di documentazione amministrativa."	
	Nei confronti dell'erogatore non devono ricorrere situazioni che determinano	
	l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. L'assenza di condanne con	
	provvedimento definitivo per reati che determinano l'incapacità a contrarre con la	
	pubblica amministrazione è nuovamente autocertificata - all'atto della sottoscrizione	
	del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR	
	445/2000.	
	La perdita sopravvenuta di uno o più requisiti tra quelli autocertificati ai sensi del	
	presente articolo, o l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato in sede di	
	autocertificazione comporta la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale	
	ai sensi dell'articolo 15.	
	Art. 5 - Obblighi dell'erogatore	
	L'erogatore si obbliga all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	

	oggetto del presente accordo ai sensi dell’articolo 1, secondo la tipologia, il volume e	
	le tariffe descritti nell’Allegato 1.	
	L’erogatore si obbliga, inoltre:	
	a) a programmare l’offerta delle prestazioni oggetto del presente Accordo in	
	modo uniforme e continuativo per l’intero periodo di vigenza dello stesso,	
	garantendo l’assenza di soluzioni di continuità nell’erogazione. A tal fine,	
	assicura, per ciascun mese di validità contrattuale, la messa a disposizione di	
	un volume di prestazioni corrispondente, in termini economici, alla quota	
	parte mensile dell’importo complessivamente assegnato, determinata in	
	proporzione alla durata dell’Accordo, con una variazione massima concordata	
	con l’Azienda che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del budget mensile	
	di riferimento;	
	b) al rispetto degli obblighi di pubblicità e degli obblighi in materia di	
	anticorruzione e trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle linee	
	guida ANAC;	
	c) al rispetto delle tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale,	
	per le prestazioni di specialistica ambulatoriale;	
	d) all’adempimento con diligenza di quanto richiesto dall’Azienda nell’ambito	
	delle procedure di verifica e controllo ai sensi dell’articolo 8, mettendo a	
	disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria;	
	e) al rispetto della disciplina delle incompatibilità del personale secondo	
	l’articolo 6;	
	f) al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali sull’utilizzo dei ricettari, se	
	ed in quanto la struttura sia autorizzata all’utilizzo;	
	g) al rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva nonché ad	

	attuare, in sinergia con l'Azienda ULSS, politiche di governo della domanda	
	di prestazioni in collaborazione con gli operatori che prestano la loro opera	
	presso l'erogatore stesso;	
	h) alla piena interoperabilità del proprio centro di prenotazione con il CUP	
	(Centro Unico di prenotazione) aziendale, mettendo a disposizione del	
	sistema CUP le agende relative alle prestazioni oggetto del presente accordo	
	individuate dall'Azienda, per tipologia e volumi, fermo restando che non è	
	ammessa la chiusura delle agende di prenotazione;	
	i) alla piena trasparenza delle agende relative alle prestazioni oggetto del	
	presente accordo in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a	
	disposizione per le singole prestazioni sanitarie nel rispetto della normativa	
	vigente;	
	j) al rispetto della disciplina in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria	
	da parte del cittadino;	
	k) a dotarsi di idonea copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la	
	responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori	
	d'opera ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in	
	materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di	
	responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";	
	l) ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di	
	gestione del rischio clinico e sanitario e di sicurezza del paziente;	
	m) a dotarsi di apparecchiature adeguate rispetto alle prestazioni da erogare;	
	n) ad alimentare con regolarità, completezza e tempestività i flussi informativi	
	previsti a livello nazionale e regionale, e ad adempiere agli obblighi relativi	
	al sistema informativo sanitario, con riferimento ai debiti informativi nei	

	confronti dell’Azienda, della Regione e dello Stato;	
	o) a conservare ed organizzare con diligenza e regolarità, anche mediante	
	archivio informatico, la documentazione sanitaria e amministrativa delle	
	prestazioni erogate e quella di cui vi è obbligo di tenuta per un periodo non	
	inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;	
	p) a implementare tutte le funzionalità necessarie alla tempestiva e continuativa	
	alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;	
	q) al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;	
	r) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.5 delle Linee guida dell’Autorità	
	Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi	
	dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro	
	le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”	
	riportate nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ed aggiornate con	
	delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e	
	con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) e all’art. 3 della L. n. 136/2010	
	avente ad oggetto “ <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i> ” per quanto di	
	competenza.	
	Qualora, durante l’esecuzione del presente accordo, sopravvengano cause che rendano	
	temporaneamente impossibile l’erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo,	
	l’erogatore s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Azienda, adottando al	
	contempo le misure necessarie per garantire agli utenti la continuità assistenziale e per	
	evitare agli stessi disagi.	
	L’erogatore garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione	
	ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.	
	L’erogatore si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede	

	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile.	
	Art. 6 - Incompatibilità	
	L'erogatore si dichiara consapevole che, salve espresse deroghe previste per legge, è	
	fatto divieto alle strutture private accreditate di avere nel proprio organico o come	
	consulenti, personale, medico e non, incompatibile ai sensi dell'art. 4, comma 7 della	
	Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica." nonché	
	dell'articolo 1, commi 5 e 6 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di	
	razionalizzazione della finanza pubblica.", in quanto dipendente del Servizio Sanitario	
	Nazionale.	
	L'erogatore si dichiara altresì consapevole che, salvo espresse deroghe previste per	
	legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,	
	n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle	
	amministrazioni pubbliche", è vietato concludere contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo o attribuire incarichi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di	
	lavoro ad ex dipendenti dell'Azienda di riferimento territoriale che abbiano esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei confronti	
	dell'erogatore.	
	Qualora l'Azienda o altro Ente preposto accerti situazioni di incompatibilità ai sensi	
	del presente articolo, l'erogatore si impegna a rimuoverle entro il termine perentorio	
	di 15 giorni dalla data di formale contestazione e diffida da parte dell'Azienda o di	
	altro Ente preposto.	
	In caso di mancata rimozione della situazione di incompatibilità nel termine	
	assegnato, il presente accordo è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 14.	
	L'assenza di cause di incompatibilità, già dichiarata in sede di istanza di	

	accreditamento istituzionale, è nuovamente autocertificata - all’atto della	
	sottoscrizione del presente accordo - mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi	
	del DPR 445/2000.	
	Art. 7 – Tutela della privacy	
	Con la sottoscrizione del presente accordo l’erogatore garantisce il pieno rispetto della	
	disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come	
	novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per	
	l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)	
	2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento	
	generale sulla protezione dei dati)”, ed in particolare il rispetto dei principi di liceità	
	e minimizzazione dei dati, riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di	
	natura particolare indispensabili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.	
	L’erogatore si impegna altresì ad adottare e a mantenere misure tecniche organizzative	
	adeguate atte ad assicurare, in particolare: il rispetto dei diritti e della dignità degli	
	interessati, la riservatezza, l’integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati personali	
	trattati, nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati nel rispetto della	
	normativa vigente, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle	
	specifiche circostanze in cui avviene il trattamento.	
	Art. 8 - Verifiche e controlli	
	L’Azienda effettua le attività di verifica e controllo sul rispetto del presente accordo	
	ai sensi della normativa statale e regionale vigente.	

	Le parti danno atto che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di verifica	
	e controllo potranno riguardare, tra gli altri, anche i seguenti ambiti:	
	a) effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto del volume e della	
	tipologia di prestazioni erogabili ai sensi del presente accordo;	
	b) regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le	
	prestazioni erogate, ivi compresa la congruenza tra prescrizioni, prestazioni e	
	tariffe;	
	c) piena interoperabilità del sistema di prenotazione dell’erogatore con il sistema	
	del CUP aziendale;	
	d) messa a disposizione del sistema CUP aziendale delle agende relative alle	
	prestazioni individuate dall’Azienda, oggetto del presente accordo, e	
	tempestiva apertura delle agende di prenotazione;	
	e) rispetto della programmazione nella distribuzione mensile delle prestazioni	
	per l’intero periodo di validità contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, lett. a);	
	f) tempestiva, regolare e completa implementazione dei flussi informativi	
	previsti e del Fascicolo sanitario elettronico.	
	L’erogatore prende atto che l’Azienda può attivare, in qualsiasi momento, strumenti	
	di verifica e controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell’assistenza prestata e	
	sull’appropriatezza delle prestazioni rese dall’erogatore.	
	Art. 9 - Obblighi dell’Azienda	
	L’Azienda si obbliga a:	
	a) remunerare le prestazioni erogate secondo il presente accordo,	
	esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Regione, secondo le tariffe di cui al	
	Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento dell’esecuzione	
	della prestazione stessa. In caso di incremento, a seguito di modificazioni	

	intervenute nel corso della vigenza dell'accordo, dei valori dei tariffari	
	regionali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende	
	rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del limite globale di	
	remunerazione, e comporterà l'aggiornamento del presente accordo	
	contrattuale, nel rispetto del tetto di spesa assegnato;	
	b) effettuare il pagamento delle prestazioni erogate entro il termine previsto	
	dalla vigente normativa (60 giorni) decorrente dal ricevimento della fattura e	
	della documentazione relativa all'attività svolta, fatte salve eventuali	
	sospensioni del termine per lo svolgimento delle verifiche normativamente	
	previste. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che,	
	a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in	
	parte.	
	Art. 10 - Durata dell'accordo	
	Il presente accordo ha validità per le attività e le prestazioni afferenti alla	
	programmazione del Piano Operativo Aziendale (POA) II semestre 2026 e conserva	
	la propria efficacia fino al 31 dicembre 2026.	
	Eventuali integrazioni o modifiche saranno disciplinate con apposito atto aggiuntivo.	
	Art. 11 - Recesso	
	L'erogatore può recedere dal presente accordo solo in caso di cessazione/mutamento	
	dell'attività professionale/d'impresa, dando all'Azienda un preavviso di almeno 90	
	giorni, durante i quali va garantita la continuità nell'erogazione delle prestazioni.	
	Art. 12 - Eventi modificativi	
	L'erogatore si impegna al rispetto della disciplina regionale in materia di	
	autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e vigilanza, dando atto di	
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:	

	a) in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non	
	sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a	
	privati dalla pubblica amministrazione, il soggetto titolare di accreditamento	
	istituzionale non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere	
	l'accREDITamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale;	
	b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo	
	d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) o su	
	caratteristiche oggettive (ad es. spostamento sede operativa) deve seguire	
	l'iter previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in	
	materia.	
	Art. 13 - Clausola risolutiva espressa	
	Fatte salve le disposizioni normative di settore per le quali sia espressamente prevista	
	la risoluzione del contratto, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art.	
	1456 del Codice civile nei seguenti casi:	
	a) erogazione nel periodo di riferimento, per cause imputabili all'erogatore,	
	delle prestazioni oggetto del presente accordo, per una quantità inferiore al	
	70% del volume indicato nell'Allegato 1;	
	b) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accREDITamento	
	istituzionale;	
	c) perdita di uno o più requisiti tra quelli autocertificati o accertamento della non	
	veridicità di quanto dichiarato in sede di autocertificazioni ai sensi dell'art. 5;	
	d) mancata rimozione, entro i termini previsti, di situazioni di incompatibilità ai	
	sensi dell'articolo 6;	
	e) gravi o ripetuti disservizi imputabili all'erogatore, che pur a fronte di formale	
	contestazione e diffida a conformarsi da parte dell'Azienda non siano stati	

[illegible]

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL

ALLEGATO ACCORDO CONTRATTUALE - POA 2° SEMESTRE 2026

Branca Specialistica	Prestazioni		Volume economico Accordo		
	Prestazione	Codice	Tariffa Unitaria	Quantità	Totale Importo al netto del Ticket
52 - DERMATOLOGIA	PRIME VISITE	89.7A.7_5	28,00 €	540	15.120,00 €
56 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	TRATTAMENTI FKT	(vari)	56,08 €	246	14.000,00 €
	ECOGRAFIE	(vari)	54,06 €	510	27.571,73 €
Totale				1296	56.691,73 €